

DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO A
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE

ai sensi dell'art. 10 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di UCapital24 S.p.A.

Aumento di capitale sociale, pari a massimi nominali Euro 1.350.000, oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in quanto riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l., da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la
sede legale e sul sito internet di UCapital24 S.p.A.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo:

AIM Italia	Indica il sistema multilaterale di negoziazioni gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Aumento di Capitale o Operazione	Indica l'aumento del capitale sociale, a pagamento, per massimi Euro 1.350.000 oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000 mediante emissione di n. 1.350.000 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e sesto, cod. civ., riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l. da liberarsi in natura mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth S.r.l..
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Comitato Parti Correlate	Indica il comitato costituito ai sensi della Procedura Parti Correlate (come <i>infra</i> definita).
Documento Informativo	Indica il presente Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 10 della Procedura Parti Correlate (come <i>infra</i> definita).
Emittente o Società o UCapital24	Indica UCapital24 S.p.A., con sede Milano, Via Molino delle Armi 11, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, REA n. 2509150, codice fiscale e partita IVA n. 10144280962.
Procedura Parti Correlate o Procedura	Indica la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 12 luglio 2019.
Regolamento Parti Correlate	Indica il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.
Selfiewealth S.r.l.	Indica Selfiewealth S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Peroni 40/402, 00131, Roma, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 02604340907, Numero REA RM – 1440102.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato redatto dall'Emittente ai sensi dell'art. 10 della Procedura, nonché dell'art. 2 del Regolamento Parti Correlate per gli Emittenti AIM Italia, al fine di fornire al pubblico le informazioni richieste dallo schema di cui all'Allegato 3 del predetto regolamento, in merito all'Aumento di Capitale.

L'Operazione si qualifica, ai sensi della Procedura Parti Correlate come operazione con parti correlate in quanto il consigliere Edoardo Narduzzi da qualificarsi come parte correlata della Società in quanto rientra nella definizione di *dirigente con responsabilità strategiche* della Società ai sensi del Regolamento Parti Correlate.

Si evidenzia, peraltro, che Masada S.r.l., che controlla Selfiewealth con una quota pari al 64% (salvo quanto *infra* specificato) del capitale sociale, è a sua volta controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, che alla data della presente relazione ricopre la carica di Amministratore Unico di Masada S.r.l.. Trustee del Trust Ester Lucia è Giovanna Delfini. Il Trust ha una durata fino al 31 dicembre 2030 e suoi beneficiari sono Ester Lucia Narduzzi, nonché i suoi eventuali fratelli e sorelle consanguinei. Il Trust è regolato dalla legge inglese. Il guardiano del Trust Ester Lucia è l'Avv. Roberto Maviglia, il quale è privo dei poteri dispositivi e del potere di dare istruzioni vincolanti al Trustee. Il Trustee esercita con discrezionalità il proprio diritto di voto nell'interesse generale del Trust. Ai sensi del regolamento del Trust, il consenso del guardiano del Trust si rende necessario prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione delle partecipazioni o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni.

Ancora, si evidenzia che Giuseppe Vegas, amministratore dell'Emittente, ricopre la carica di amministrazione anche di Selfiewealth S.r.l..

L'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza con riferimento al superamento della soglia del 5% rispetto all'indice dell'attivo, come previsto dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.

Alla data del presente Documento Informativo, il capitale sociale di Selfiewealth risulta ripartito tra i suoi soci come segue: (i) Masada S.r.l. è titolare di una quota pari a Euro 320.000 e rappresentativa del 64% del capitale sociale; (ii) Alessandra Porchera è titolare di una quota pari a Euro 155.300 e rappresentativa del 31,06% del capitale sociale; (iii) Robet S.r.l. (già Trustmyphone S.r.l.), è titolare di una quota pari a Euro 4.000 e rappresentativa dello 0,8% del capitale sociale; (iv) Carlo Cafarotti, è titolare di una quota pari a Euro 5.400 e rappresentativa dell'1,08% del capitale sociale; (v) Alessandro Loffredo è titolare di una quota pari a Euro 300 e rappresentativa dello 0,06% del capitale sociale; (vi) Augusto Montoni, è titolare di una quota pari a Euro 3.000 e rappresentativa dello 0,6% del capitale sociale; (vii) Alessandro Lentini è titolare di una quota pari a Euro 6.000 e rappresentativa dell'1,2% del capitale sociale; (viii) Antonio Grillo è titolare di una quota pari a Euro 6.000 e rappresentativa dell'1,2% del capitale sociale.

Si evidenzia come, in esecuzione di taluni accordi progressi, sono in corso i seguenti trasferimenti : (a) una quota rappresentativa del 2% del capitale sociale di Selfiewealth da Masada S.r.l. a Roberto Maviglia; (b) un quota rappresentativa del 1,85% del capitale sociale di Selfiewealth, da Masada S.r.l. ai seguenti soggetti: (i) Daniele Bianchi, una quota pari allo 0,65% del capitale sociale di Selfiewealth; (ii) Ferdinando Fusaro, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (iii) Federico Narduzzi, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (iv) Edoardo De Biasi, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (v) Mario Caruso, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (vi) Luigi Troiani, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth; (vii) Stefano Mazzocchi, una quota pari allo 0,2% del capitale sociale di Selfiewealth.

1. AVVERTENZE

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

L'Operazione costituisce una operazione con Parti Correlate ai sensi della Procedura, in quanto oggetto del conferimento a liberazione dell'Aumento di Capitale sono le quote, *inter alia*, detenute dal Consigliere Edoardo Narduzzi, il quale rientra nella definizione di *dirigente con responsabilità strategiche* della Società ai sensi del Regolamento Parti Correlate.

Si evidenzia, peraltro, che Masada S.r.l., che controlla Selfiewealth con una quota pari al 64% (salvo quanto *supra* specificato) del capitale sociale, è a sua volta controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, che alla data della presente relazione ricopre la carica di Amministratore Unico di Masada S.r.l.. Trustee del Trust Ester Lucia è Giovanna Delfini. Il Trust ha una durata fino al 31 dicembre 2030 e suoi beneficiari sono Ester Lucia Narduzzi, nonché i suoi eventuali fratelli e sorelle consanguinei. Il Trust è regolato dalla legge inglese. Il guardiano del Trust Ester Lucia è l'Avv. Roberto Maviglia, il quale è privo dei poteri dispositivi e del potere di dare istruzioni vincolanti al Trustee. Il Trustee esercita con discrezionalità il proprio diritto di voto nell'interesse generale del Trust. Ai sensi del regolamento del Trust, il consenso del guardiano del Trust si rende necessario prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione delle partecipazioni o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni.

Ancora, si evidenzia che Giuseppe Vegas, amministratore dell'Emittente, ricopre la carica di amministrazione anche di Selfiewealth S.r.l..

L'Operazione, considerato anche il complessivo valore economico, si configura come un'operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura Parti Correlate è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 7 agosto 2020, previo ottenimento del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, in conformità alla Procedura Parti Correlate ("**Parere**"), rilasciato in data 7 agosto 2020 e allegato al presente Documento Informativo quale Allegato A.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

L'operazione consiste in un aumento del capitale sociale, a pagamento, per massimi Euro 1.350.000 oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000 mediante emissione di n. 1.350.000 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., in quanto riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l. e da liberarsi in natura mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., resa disponibile presso la sede legale e sul sito internet dell'Emittente (all'indirizzo www.investor.ucapital24.com) di fissare un prezzo per azione, con riferimento alle azioni rivenienti dal predetto Aumento di Capitale, pari a Euro 4 per azione – corrispondente al prezzo di collocamento delle azioni di UCapital24 in sede di ammissione a negoziazione delle azioni di UCapital24 su AIM Italia, di cui Euro 1 da imputare a valore nominale ed Euro 3 da imputare a sovrapprezzo.

Al fine di procedere alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, è stato nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343, 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2440 cod. civ., Aurum Trust & Finance SA, nelle persone del dott. Giulio Prevosti e del dott. Giorgio Calzana che hanno effettuato la valutazione di Selfiewealth in data 15 maggio 2020 in qualità di esperti indipendenti (congiuntamente "**Esperto Indipendente**").

Sul punto si evidenzia che la relazione dell'Esperto Indipendente, rilasciata in data 15 maggio 2020, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge applicabili.

Alla luce della valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata dall'Esperto Indipendente, il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale da offrire in sottoscrizione ai soci di Selfiewealth, alle partecipazioni da questi detenute nella stessa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2343 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., è almeno pari al valore dell'Aumento di Capitale Riservato.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate richiamato dalla Procedura ai fini di definire le "operazioni con parti correlate", per queste si intendono le operazioni che realizzano "un qualunque trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

Il rapporto di correlazione in relazione all'Operazione deriva dal fatto che il Consigliere Edoardo Narduzzi è una parte correlata dell'Emittente in quanto rientra nella definizione del Regolamento Parti Correlate di dirigente con responsabilità strategiche della Società.

Si evidenzia, peraltro, che Masada S.r.l. (socio di controllo di Selfiewealth con una quota pari al 64% (salvo quanto *supra* specificato) del capitale sociale della stessa) è controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, che alla data della presente relazione ricopre la carica di Amministratore Unico di Masada S.r.l.. Trustee del Trust Ester Lucia è Giovanna Delfini. Il Trust ha una durata fino al 31 dicembre 2030 e suoi beneficiari sono Ester Lucia Narduzzi, nonché i suoi eventuali fratelli e sorelle consanguinei. Il Trust è regolato dalla legge inglese. Il guardiano del Trust Ester Lucia è l'Avv. Roberto Maviglia, il quale è privo dei poteri dispositivi e del potere di dare istruzioni vincolanti al Trustee. Il Trustee esercita con discrezionalità il proprio diritto di voto nell'interesse generale del Trust. Ai sensi del regolamento del Trust, il consenso del guardiano del Trust si rende necessario prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione delle partecipazioni o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni;

Ancora, si evidenzia che Giuseppe Vegas, amministratore dell'Emittente, ricopre la carica di amministrazione anche di Selfiewealth S.r.l..

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ritiene che l'indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione coincida con la ragione dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., posto che la proposta di Aumento di Capitale si inserisce nell'ambito della strategia di UCapital24 di ampliare i servizi offerti, in particolare, valorizzando il servizio di robo advisor con l'offerta di Selfiewealth. In tal modo la Società si propone di realizzare un'integrazione commerciale che permetta agli utenti / clienti della Piattaforma UCapital24 di usufruire dei servizi offerti da Selfiewealth. Inoltre, l'operazione consentirà a UCapital24 di implementare il proprio team IT con le risorse messe a disposizione da Selfiewealth.

Mediante l'operazione, la Società intende implementare il proprio servizio di *robo advisor* al fine di integrare il servizio attualmente offerto da UCapital24 con le funzionalità previste dal *robo advisor* di Selfiewealth. L'Operazione, inoltre, avrebbe dei riflessi positivi anche in termini commerciali per la Società.

In primo luogo, le due realtà potrebbero realizzare una ottimizzazione commerciale integrando le due reti di clienti, i quali avrebbero a disposizione un maggior numero di servizi e funzionalità offerte dalla piattaforma UCapital24.

In secondo luogo, il *team* di UCapital24 che attualmente si occupa dell'implementazione della piattaforma potrà essere anch'esso integrato dal personale messo a disposizione da Selfiewealth, il quale vanta una lunga esperienza nell'elaborazione dei servizi *fintech*.

In particolare, la Società intende perfezionare un'integrazione di un *team* di 5 persone con una elevata esperienza nel settore in cui opera UCapital24, a supporto dello sviluppo della piattaforma UCapital24, con una assenza di duplicazione dei costi. L'operazione consentirebbe, da un punto di vista degli utenti, una estensione della base clienti dei prodotti offerti.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Al fine di procedere alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, è stato nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2440 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., l'Esperto Indipendente, il quale ha emesso la propria relazione, rilasciata in data 15 maggio 2020, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione delle azioni deve essere attestata dal Collegio Sindacale nel relativo parere che sarà messo a disposizione degli azionisti nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazioni e indici di rilevanza applicabili

Con riferimento all'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazioni si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 2.3.

Quanto, invece, agli indici di rilevanza applicabili si precisa che l'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza con riferimento al superamento della soglia del 5% rispetto all'indice di dell'attivo, come previsto dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.

Si segnala, in particolare, che l'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate definisce l'indice di rilevanza dell'attivo come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

2.6. Impatto dell'operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Emittente

L'Operazione non comporta alcuna variazione dei compensi degli amministratori dell'Emittente.

2.7. Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti dell'emittente

Salvo quanto già segnalato nel paragrafo 1.1 e nel paragrafo 2.2. del presente Documento Informativo non sono coinvolti quali parti correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, direttori generali e dirigenti dell'Emittente.

Si precisa che nell'Operazione non sono direttamente coinvolti strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società stessa.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione, specificando i rispettivi ruoli con particolare riguardo agli amministratori indipendenti.

L'articolo 3.2 della Procedura prevede che le operazioni con parti correlate siano approvate dall'organo competente previo parere motivato del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che deve esprimersi sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le valutazioni in merito all'Operazione sono state effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della seduta del 7 agosto 2020, il quale ha provveduto ad esaminare i termini dell'Operazione, rilevando l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto attraverso la ricezione, con congruo anticipo rispetto alla data di deliberazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, di un flusso informativo completo e adeguato in merito all'Operazione stessa.

Il Comitato Parti Correlate ha espresso in data 7 agosto 2020 il proprio parere favorevole in relazione all'Operazione e, in generale all'Aumento di Capitale.

Nel corso della riunione del 7 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, preso atto del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha approvato a maggioranza dei presenti l'Operazione.

Con riferimento all'odierna deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società si precisa che Edoardo Narduzzi, nella sua veste di amministratore esecutivo di UCapital24, parte correlata rispetto all'Operazione e tenuto conto dell'interesse per conto proprio ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., si è astenuto dalla votazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società relativa all'approvazione dell'Operazione di *reverse take-over* mentre Giuseppe Vegas, nella sua veste di amministratore di UCapital24 e Selfiwealth, non ha concorso alla formazione del relativo *quorum* di votazione della delibera *de qua*. Infine, Werther Montanari, in qualità di amministratore indipendente si è astenuto in merito all'approvazione dell'Operazione di *reverse take-over* al fine di dare maggiore risalto al contenuto del parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate, predisposto dallo stesso amministratore in quanto presidio equivalente.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Si precisa che la rilevanza dell'Operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con stesse parti correlate o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.

GIANMARIA FELEPPA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UCAPITAL24 S.P.A.

ALLEGATO A – Parere del Comitato Parti Correlate

**Parere del Comitato Parti Correlate
di UCapital24 S.p.A.**

Sull'interesse della Società al compimento di un'operazione con parti correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni

Il presente parere non vincolante ("**Parere**") è rilasciato ai sensi dell'art. 5 della procedura parti correlate adottata dalla Società in data 12 luglio 2019 ("**Procedura Parti Correlate**"), non essendo risultata possibile la costituzione di un Comitato Parti Correlate composto da una pluralità di esponenti, dal consigliere indipendente di UCapital24 S.p.A. ("**Società**" o "**UCapital24**") dott. Werther Montanari (di seguito anche denominato per semplicità "**Comitato Parti Correlate**").

Il presente Parere è rilasciato con riferimento alla prospettata operazione avente a oggetto un aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., pari a massimi nominali Euro 1.350.000, oltre sovrapprezzo pari a Euro 4.050.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l. ("**Selfiewealth**") e da sottoscrivere mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth medesima ("**Aumento di Capitale Riservato**" o "**Operazione**").

Il presente Parere è stato predisposto in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato, *inter alia*, ad approvare l'Operazione e a convocare l'Assemblea degli azionisti affinché possa anch'essa approvare la proposta di Aumento di Capitale Riservato e l'Operazione medesima.

Ai fini del presente Parere, il Comitato Parti Correlate ha ricevuto copia della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. ("**Relazione**") che delinea le caratteristiche essenziali dell'Operazione, nonché le motivazioni economiche sottese alla medesima, oltre che i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

In aggiunta a quanto precede, in ragione del fatto che l'Operazione si qualifica come un *reverse take over* ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il Comitato Parti Correlate ha ricevuto copia del documento informativo predisposto ai sensi del medesimo articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo all'entità allargata risultante dall'Operazione.

L'Operazione rappresenta un'operazione tra parti correlate sotto più aspetti, qui di seguito riepilogati.

Il Consigliere Edoardo Narduzzi è una parte correlata dell'Emittente in quanto rientra nella definizione di *dirigente con responsabilità strategiche* della Società ai sensi del vigente Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente più volte modificato.

Dal canto suo Masada S.r.l., che controlla Selfiewealth in misura pari al 64% (fatti salvi taluni trasferimenti in corso con i soci di Selfiewealth che porteranno la partecipazione a ridursi del 3,85%) del capitale sociale, è a sua volta controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, che alla data della presente relazione ricopre la carica di Amministratore Unico di Masada S.r.l., ed è coniuge di Edoardo Narduzzi. Il Trust è regolato dalla legge inglese e ha una durata fino al 31 dicembre 2030 e suoi beneficiari sono Ester Lucia Narduzzi, figlia di Edoardo Narduzzi, nonché i suoi eventuali fratelli e sorelle consanguinei. Il guardiano del Trust Ester Lucia è l'Avv. Roberto Maviglia, il quale è privo dei poteri dispositivi e del potere di dare istruzioni vincolanti al Trustee - ruolo assegnato a Giovanna Delfini, madre di Edoardo Narduzzi - che esercita con discrezionalità il proprio diritto di voto nell'interesse generale del Trust. Ai sensi

del regolamento del Trust, il consenso del guardiano del Trust si rende necessario prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione delle partecipazioni o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni.

Da ultimo si segnala che il Consigliere della Società Giuseppe Vegas ricopre il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Selfiewealth.

L'Operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate con riferimento al superamento della soglia del 5% rispetto all'indice dell'attivo, come previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate.

Come noto, la Procedura Parti Correlate, prevede che, prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato Parti Correlate ha ricevuto informazioni, a decorrere dal giorno 27.7 u.s., in divenire, in funzione del progredire dell'accordo, e ha provveduto ad evidenziare, con il procedere del formarsi dell'accordo definitivo tra le parti, gli elementi da porre imprescindibilmente a base per l'espressione di una compiuta valutazione dell'Operazione. In proposito, accanto alla normativa primaria e secondaria di riferimento, richiamata in più parti del presente parere, avuto anche riguardo alla predisposizione dell'atto notarile con cui si deve consacrare l'Operazione stessa ove approvata, si è tenuto di riferimento altresì lo "Studio di Impresa n. 50-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato" al fine di adottare ogni specifica diligenza nella espressione del richiesto parere obbligatorio, non vincolante.

In tal senso si è interloquito, in funzione del progressivo formarsi della volontà contrattuale con *management* ed *advisor* della Società, riscontrando adeguata disponibilità in merito ai chiarimenti e alle precisazioni richieste ove agli stessi noti, anche se il nutrito scambio di informazioni non ha potuto per intero colmare il *gap* informativo riconducibile al carattere estremamente specialistico del settore di operatività delle società coinvolte nell'Operazione.

Alla luce di quanto sopra, vengono di seguito illustrate le valutazioni e le considerazioni svolte dal Comitato Parti Correlate con riferimento all'Operazione.

Valutazioni svolte dal Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate, chiamato a vagliare la convenienza dell'Operazione per la Società e i suoi azionisti, ha rilevato – grazie soprattutto alle informazioni ricevute, alle valutazioni svolte con riguardo alla stessa in sede di seduta di Consiglio del 3.4 u.s. e alla delibera assunta - come la prospettata Operazione risulti funzionale e positiva e di condivisibile validità sotto il profilo strategico, inserendosi nell'ambito del disegno della Società di ampliare i servizi offerti, in particolare, valorizzando il servizio di *robo advisor* con l'offerta di Selfiewealth. In tal modo la Società si propone di realizzare un'integrazione commerciale che permetta agli utenti / clienti della piattaforma UCapital24 di usufruire dei servizi offerti da Selfiewealth.

Inoltre, l'Operazione consentirà a UCapital24 di implementare il proprio *team* IT con le risorse messe a disposizione da Selfiewealth, titolari di una elevata esperienza nel settore in cui opera UCapital24, a supporto dello sviluppo della piattaforma, con una assenza di duplicazione dei costi.

Per quanto compreso dal Comitato Parti Correlate, l'Operazione potrebbe avere dei riflessi utili anche in termini commerciali, sotto più profili, e segnatamente in quanto (i) le due realtà potrebbero realizzare una ottimizzazione commerciale integrando le due reti di clienti, i quali avrebbero a disposizione un maggior numero di servizi e funzionalità offerte dalla Piattaforma; (ii) il *team* di UCapital24 che attualmente si occupa dell'implementazione della piattaforma potrà essere anch'esso integrato dal personale messo a disposizione da Selfiewealth, il quale vanta una

lunga esperienza nell'elaborazione dei servizi *fintech*; (iii) consentirebbe di ottenere una estensione della base clienti dei prodotti offerti dalla Società stessa.

Congruità dei termini e delle condizioni relative all'Operazione

Al fine di procedere alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, è stato nominato dall'Amministratore conferente ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343, 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2440 cod. civ., Aurum Trust & Finance SA, Società di diritto elvetico, in particolare nelle persone del dott. Giulio Prevosti e del dott. Giorgio Calzana (congiuntamente "**Esperto Indipendente**" o "**Esperto**") per effettuare la valutazione di Selfiewealth.

Sulla base delle risultanze peritali, determinate dall'Esperto Indipendente ai sensi del citato art. 2343-ter cod. civ., ai fini dell'Operazione è stato attribuito al capitale economico di Selfiewealth un valore pari a Euro 5.550.000.

Tenuto conto del fatto che la modalità tecnica di esecuzione dell'Operazione (aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, da finalizzarsi mediante conferimento supportato da valutazione dell'esperto di cui alla lett. b) del 2° comma dell'art. 2343-ter) in linea di principio potrebbe risultare quella che maggiormente può generare un indebolimento della linea di tutela dei terzi, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle risultanze della perizia dell'Esperto Indipendente, ha ritenuto che il valore complessivo del conferimento debba essere determinato nella misura pari a quanto contrattualmente pattuito con i conferenti soci di Selfiewealth, che risulta essere pari di Euro 5.400.000. I predetti accordi prevedono, infatti, che (i) l'Aumento di Capitale Riservato sia deliberato per massimi nominali Euro 1.350.000 oltre a Euro 4.050.000 di sovrapprezzo e le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato abbiano un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 4 ciascuna (di cui Euro 3 a titolo di sovrapprezzo e Euro 1 a titolo di valore nominale).

Dalla valutazione effettuata dall'Esperto Indipendente si evince come il valore attribuito alle partecipazioni oggetto di conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale da offrire in sottoscrizione ai soci di Selfiewealth è almeno pari al valore dell'Aumento di Capitale Riservato. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., ha stabilito che il prezzo delle massime n. 1.350.000 azioni di nuova emissione rinvenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale tramite il conferimento sarà pari ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 4 per azione – corrispondente al prezzo di collocamento delle azioni di UCapital24 in sede di ammissione a negoziazione delle azioni di UCapital24 – di cui Euro 1 da imputare a valore nominale ed Euro 3 da imputare a sovrapprezzo. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì evidenziato che il prezzo di emissione delle nuove azioni non solo è superiore al patrimonio netto per azione ma è anche superiore alla media aritmetica ponderata del prezzo delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre (pari a circa Euro 2,28), nonché pari al prezzo di emissione delle azioni in sede di collocamento e ammissione delle Azioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Con riferimento alla congruità dei termini e delle condizioni relative all'Operazione si evidenzia che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione delle azioni è oggetto di necessaria attestazione rimessa al Collegio Sindacale.

Per quanto di propria competenza, il Comitato Parti Correlate, al fine di esperire una valutazione professionale, ha richiesto in via riservata un apporto qualificato sulla scorta delle informazioni pervenute alla data del 29.7. Stante il rilascio molto condizionato e parziale della base dati richiesta, è stata ravvisata l'impossibilità a poter rendere, nei tempi brevi fissati dalla tempistica convenuta, il richiesto parere; può tuttavia darsi atto di aver potuto peraltro beneficiare di un confronto sugli elementi emergenti da una analisi professionale. Inoltre il Comitato Parti Correlate si è rivolto per supporto ad idoneo Legale per affiancamento nella disamina delle peculiarità della Operazione, alla luce anche dei dati progressivamente trasmessi in risposta ai quesiti formulati.

Come aspetti da attenzionare, di cui questo Comitato Parti Correlate sente il dovere di fare menzione in sede di rilascio del Parere ad esso rimesso in veste di unico amministratore indipendente, si segnala in via preliminare il ricorrere di un punto di attenzione con riguardo alla ricorrenza o meno dei requisiti in carenza dei quali la norma prescrive al Consiglio di Amministrazione precise modalità di rinnovo della stima dell'entità conferita. Al riguardo deve porsi in rilievo che il Professionista a cui è stata demandata la valutazione è stato individuato da parte degli Amministratori della società le cui partecipazioni saranno oggetto di conferimento nell'ambito dell'Operazione senza che all'amministratore indipendente siano stati forniti elementi sufficienti ad attestare la riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, ciò che sembra potersi ritenere esigibile sulla base di una interpretazione sistematica del 1° comma dell'art. 5 della Procedura di OPC adottata dalla Emittente.

Sotto il profilo sostanziale, il Comitato Parti Correlate rileva che la valutazione delle partecipazioni in Selfiwealth oggetto di conferimento – sulla cui congruità è chiamato normativamente ad esprimersi il Collegio Sindacale – poggia in larga parte su redditi di conseguimento costante previsto nell'intera durata del lustro prossimo, in settore sostanzialmente volatile, e modeste possibilità di costruzione di *cluster* di comprovata esperienza.

Conclusivamente, avendo esaminato i dati presentati e operato in piena libertà da qualsiasi condizionamento, ritenendo di aver potuto prender coscienza dei dati essenziali dell'Operazione e di aver ricevuto sufficienti informazioni, il Comitato Parti Correlate rammenta che i *caveat* formulati - al fine di garantire un'adeguata motivazione - dal soggetto deputato ad esprimere parere in ordine all'"interesse della Società al compimento della operazione con parti correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale" non impediscono l'adozione della delibera di approvazione corredata da motivazione sufficientemente specifica in rapporto ai predetti richiami attenzionati, e, ribadendo l'avviso che i predetti aspetti debbano formare oggetto di attenta considerazione e, occorrendo, possano motivare e giustificare anche lo slittamento del compimento dell'Operazione in data successiva, sentito in data odierna – come da procedura - il Presidente del Collegio Sindacale, esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

sull'interesse di UCapital24 S.p.A. al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Milano, 7 agosto 2020

Il Comitato Operazioni Parti Correlate

Werther Montanari